

⇒ **CON ATTO DELIBERATIVO DI C.C. N. 16 DEL 28/06/2006**

**IL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA LA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE È STATO INTEGRATO CON IL SEGUENTE ARTICOLO:**

**ART. 15** La facoltà del proprietario dei fondi, di riservare per sé il diritto di raccolta dei funghi, così come previsto dall'art. 821 del Codice Civile, è estesa a tutti i cittadini dei Comuni, o ai soci dei Consorzi di beni frazionali, relativamente ai terreni di proprietà degli enti stessi.